COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

SETTORE 2 TECNICO

cap 24020 – Via R.Ruggeri, 38 - tel. 035/ 74 02 59 - c.f. 81001030162 - p. I.V.A. 00793310160

e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it *www.comune.casnigo.bg.it*

Ord. n. 121 **Casnigo, lì** 22 OTT. 2025

ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA NEI PARCHEGGI IN PIAZZA DOTTOR GIUSEPPE BONANDRINI IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO

Tenuto conto che con Deliberazione di G.C. n. 3 del 18/01/2023 è stato approvato il bando pubblico per l'assegnazione di n. 10 concessioni di posteggio nel mercato agricolo Casnighese (M.A.C.) a frequenza bisettimanale, e più precisamente ogni 2° e 4° martedì del mese, all'interno dell'area asfaltata a servizio dell'edificio comunale, ubicato in via R. Ruggeri n. 38, al fine di promuovere e valorizzare i prodotti locali della Val Gandino e le attività agro-alimentari tradizionali locali ed a Km zero;

Preso atto che a partire dal 03/11/2025 inizieranno i lavori di riqualificazione dell'area antistante il Municipio e che, pertanto, dal 28/10/2025, fino al termine dei lavori, il mercato agricolo (M.A.C.) sarà spostato in Piazza Dottor Giuseppe Bonandrini;

Richiamato l'art. 5 - comma 7 - del Regolamento del Mercato Agricolo, in base al quale per motivate esigenze, l'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione del mercato, o la sua temporanea dislocazione in altra sede.

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover sospendere la sosta nei pargheggi ubicati nella suddetta piazza, nell'area antistante i fabbricati compresi tra il civico 19 ed il civico 9, ogni 2° e 4° martedì del mese, a partire dal 28/10/2025 – dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del "Codice della strada";

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali,

SI ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NEI PARGHEGGI UBICATI IN PIAZZA DOTT. GIUSEPPE BONANDRINI,

nell'area antistante i fabbricati compresi tra i civici 19 e 9, ogni 2° e 4° martedì del mese, a partire dal 28/10/2025 fino a revoca, nella seguente fascia oraria: dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per i motivi suesposti.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della popolazione mediante l'affissione di copie della stessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare.

SI DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale Intercomunale per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia, ai sensi della L. 1034/1971 ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971.

COMUNE DI CASNIGO (BERGAMO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Manuela Berardino)